



COPIA

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 47 del 18/04/2011

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE 45^ FIERA CITTA' DI MOLINELLA - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

L'anno DUEMILAUNDICI il giorno DICIOOTTO del mese di APRILE alle ore 16:00, è convocata, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Carica</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
Sindaco-Presidente	SELVA BRUNO	S
Vice Presidente	PINARDI AUDE	S
Assessore	SCOLA GIANNI	S
Assessore	GRUPPIONI MAURIZIO	S
Assessore	GABUSI ANDREA	S
Assessore	ZINI ALESSANDRO	S
Assessore	MAZZANTI LUCA	S
Totale Presenti: 7		Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Sig. FRICANO DANILO .

In qualità di Sindaco, il Sig. SELVA BRUNO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: ORGANIZZAZIONE 45ª FIERA CITTA' DI MOLINELLA – DETERMINAZIONI
CONSEQUENTI.

AREA III – SERVIZI ALLA PERSONA

Parere di regolarità tecnica:

La Responsabile III Area

(Maria Cristina Torreggiani)

Molinella, _____

.....

Il Segretario Generale
(F.to Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco
(F.to Rag. Bruno Selva)



OGGETTO: ORGANIZZAZIONE 45^a FIERA CITTA' DI MOLINELLA – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto e richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24 gennaio 2011 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, del Bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2011/2013 e della relazione previsionale e programmatica;

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 24 gennaio 2011 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011;

Premesso che è tradizione dell'Amministrazione Comunale organizzare la Fiera cittadina di Molinella, durante la prima festività del mese di Luglio di ogni anno;

Richiamati gli articoli 1 (Autonomia statutaria) e 2 (Finalità) del vigente Statuto Comunale, con riferimento all'azione del Comune verso il recupero e la valorizzazione della propria identità cittadina e del proprio patrimonio, costituito da tutte le risorse ivi stanziare e reperibili, quali beni materiali ed immateriali di tipo, fra gli altri, ambientale, culturale, sociale, monumentale, paesaggistico, geologico/naturalistico, agricolo, forestale e faunistico;

Atteso che rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione quello di favorire la crescita culturale del paese e la valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni anche attraverso la promozione di eventi organizzati;

Precisato che il presente provvedimento ha valore di atto di indirizzo ai fini della successiva attività provvedimentale a seguito di Determina;

Dato atto che la Fiera di Molinella da diverse edizioni, è un evento particolarmente importante che rappresenta una grande vetrina sia in termini di immagine che in termini di ricaduta sul territorio sotto il profilo dello sviluppo, e che all'interno della relativa manifestazione viene realizzata, tra l'altro, una serie di conferenze tematiche, degustazione dei prodotti tipici locali, nonché campagna pubblicitaria a mezzo stampa e servizio televisivo,

Considerato che trattasi di manifestazione volta alla valorizzazione e promozione del territorio e che l'Amministrazione comunale intende sostenere anche iniziative culturali finalizzate allo sviluppo dell'economia locale;

Il Segretario Generale
(F.to Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco
(F.to Rag. Bruno Selva)

Visto l'art. 6 comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, il quale recita testualmente: «a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni»;

Rilevato che, proprio secondo la stessa Corte dei conti, non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del comune e rese nell'interesse della collettività, qui emergendo anche il fondamentale principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 cost.. La sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti richiamando tale indirizzo nella propria deliberazione n. 11 del 21.02.2011, ha affermato espressamente che *“pertanto, deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Sarà cura, però, dell'amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio”*;

Specificato che:

- per l'ordinamento giuridico italiano, l'aspetto che connota le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria: dovendosi trattare di una qualificata attività da stimarsi come rientrante nelle competenze dell'ente locale e tale da venire esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che (direttamente) da parte di comuni e province, in guisa da rappresentare una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione;
- la compartecipazione del comune ("diretta" o "indiretta"), nei termini appena sopra precisati alla realizzazione delle iniziative di cui sopra risulta minimale rispetto allo sforzo organizzativo/finanziario che comporterebbe lo svolgimento delle medesime attività in forma diretta da parte dell'ente;
- in particolare per ciò che concerne lo sviluppo territoriale, la sostituzione o l'integrazione da parte dell'associazionismo locale nelle competenze dell'ente locale rende l'azione sul territorio più efficiente, in quanto l'associazionismo è in grado di mobilitare, su singoli interessi, molte più risorse umane e strumentali di quante non possa disporre il comune e con costi decisamente più contenuti, ed efficace in quanto più capace di interpretare le necessità generali della popolazione e i bisogni emergenti dal "sociale";
- il corrente provvedimento deliberativo non si configura come forma di sponsorizzazione di cui al divieto ai sensi dell'art. 6 – comma 9° - del D.L. n.78/2010, bensì come sostegno

Il Segretario Generale
(F.to Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco
(F.to Rag. Bruno Selva)

all'iniziativa di un terzo, rientrante nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione e che in particolare si configura quale interesse pubblico nel caso di specie la finalità di favorire forme di socializzazione sul territorio richiamando momenti di tradizioni locali;

Atteso che la manifestazione dell'anno 2011 sarà anche dedicata alle celebrazioni dell'Anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia e alla promozione di tutte le attività collegate al suddetto evento;

Dato atto che la presente iniziativa rientra tra le finalità istituzionali proprie dell'Ente di promozione/sostegno/valorizzazione delle tradizioni culturali nonché riqualificazione territoriale commerciale e artigianale produttiva.

Vista la propria Deliberazione n. 11 del 14/02/2011 ad oggetto "Programma manifestazioni anno 2011 – Determinazioni conseguenti" con la quale, oltre a richiamare le sentenze della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia nn. 1075/2010 e 1076/2010 in merito a pareri espressi riguardo al divieto di "spese per sponsorizzazioni" ex art. 6 comma 9 Decreto Legge n. 78/2010 da parte delle Pubbliche Amministrazioni, si stabilisce che la manifestazione di cui all'oggetto non si colloca nell'ambito normativo disciplinato dall'art. 6 comma 9 Decreto Legge n. 78/2010, in quanto non è finalizzata a promuovere o pubblicizzare l'immagine del Comune di Molinella in quanto Ente, bensì al sostegno economico di una varietà di iniziative territoriali, organizzate da Associazioni di volontariato, senza fine di lucro, a favore dell'intera collettività e delle diverse categorie di cittadini;

Viste e richiamate la Legge 29/3/2001 n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo" e le L.R. n. 27/81 (e s.m.i.) e n. 12/99;

Visti gli artt. 28, 29, 30 e 31 dello Statuto comunale, concernenti l'esistenza, il ruolo e la collaborazione dell'associazionismo e del volontariato all'interno del territorio e dell'organizzazione comunale;

Richiamato il Regolamento Comunale sulla pubblicità e sul diritto delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 15 giugno 1994 e succ. m. e i., ove si prevede l'esenzione, rispettivamente all'art. 19 (pubblicità) e all'art. 17 (affissioni), per le attività a sostegno diretto ed esclusivo di azioni di valorizzazione e promozione del territorio purché svolte in forma istituzionale dall'Ente o da Associazioni ad esso partecipate;

Visto inoltre il regolamento dell'occupazione suolo pubblico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 21 dicembre 1998 e succ. m. e i., che all'art. 20 punto 7 riconosce l'esenzione a tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di attività o iniziative direttamente riconducibili al Comune di Molinella ed alle sue istituzioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 12 aprile 2010 ad oggetto "Organizzazione 44ª Fiera Città di Molinella. Determinazioni conseguenti" che ha affidato a Molinella Futura Srl, Società a totale partecipazione del Comune di Molinella, la gestione della Fiera 2010;

Visto l'atto costitutivo della Pro Loco di Molinella, il relativo Statuto, la sua pregressa collaborazione e la disponibilità a rinnovarla in merito ad alcuni aspetti operativi relativi all'organizzazione della manifestazione;

Il Segretario Generale
(F.to Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco
(F.to Rag. Bruno Selva)

Considerato che l'adempimento mediante Molinella Futura Srl presenta notevoli vantaggi sul piano dell'efficienza operativa, dell'efficacia e dell'economicità, in considerazione della diversa e più snella struttura organizzativa;

Considerato altresì che l'adempimento mediante la Pro Loco di Molinella di alcune specifiche attività a sua volta presenta vantaggi sul piano dell'economicità, in considerazione della diversa struttura organizzativa;

Ritenuto pertanto opportuno, ai fini della realizzazione della 45^a edizione della Fiera Città di Molinella per l'anno 2011, di rinnovare l'incarico a Molinella Futura srl, deputandole il ruolo di soggetto gestore della manifestazione;

Ritenuto altresì opportuno, ai fini della realizzazione di alcune specifiche attività inerenti all'organizzazione della 45^a edizione della Fiera Città di Molinella per l'anno 2011, di affidare uno specifico incarico alla Pro Loco di Molinella;

Dato atto della necessità di approvare gli schemi di convenzione, allegati al presente atto, affinché ne divengano parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri summenzionati di cui all'art. 49 comma 1 D.Lgs 267/2000

A voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

– di prendere atto di quanto esposto in premessa e di approvare il conferimento di incarico alla società patrimoniale in house del Comune di Molinella denominata Molinella Futura Srl, per la realizzazione della “45^a Fiera Città di Molinella”;

– di dare atto che tale incarico sarà espletato in stretta collaborazione con il Comune di Molinella e secondo i criteri e le clausole specificate nello schema di accordo allegato al presente atto;

– di prendere atto di quanto esposto in premessa e di approvare parimenti il conferimento di incarico alla Pro Loco di Molinella, per la realizzazione di alcune specifiche attività relative alla Fiera descritta in oggetto;

– di dare atto che tale incarico sarà espletato in stretta collaborazione con il Comune di Molinella e secondo i criteri e le clausole specificate nello schema di accordo allegato al presente atto;

– di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo ai fini della successiva attività provvedimentale a mezzo di determine, e in tal senso mandato al Direttore Generale ed ai competenti Responsabili di Area di provvedere all'adozione di tutti i relativi atti inerenti e conseguenti la presente fattispecie;

- di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
(F.to Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco
(F.to Rag. Bruno Selva)

COMUNE DI MOLINELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

Il Presidente
F.to SELVA BRUNO

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 08/06/2011 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art 32, co. 1, della L.n. 69/2009 e che la stessa

- Viene contestualmente comunicata alla Prefettura
- Viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari

Molinella, lì 08/06/2011

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 08/06/2011, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art 32, co. 1, della L.n. 69/2009, come risulta da apposita attestazione, agli atti di questo Comune.

Molinella, lì

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 18/04/2011

Molinella, lì 08/06/2011

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

-
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000

Molinella, lì

Il Segretario Generale
F.to FRICANO DANILO

Il presente documento è conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

Molinella, lì 08/06/2011

Deliberazione della Giunta Comunale N° 47 del 18/04/2011